

**Allegato A)****AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETÀ" E LAVORO ACCESSORIO" ANNO 2014
FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO****PREMESSA**

Il Comune di Chieri, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal progetto "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" 2014, promosso dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi occupazionale e in esecuzione alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16.04.2014 ha provveduto ad assegnare, attraverso apposito avviso pubblico, l'importo di € 37.900,00 agli enti non-profit del territorio, che hanno presentato proposte di attività con le caratteristiche indicate nel predetto avviso.

Il Comune di Chieri, attraverso l'emissione del presente avviso pubblico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 578 del 24.10.2014, intende utilizzare le economie realizzatesi sulle precedenti edizioni dell'iniziativa in oggetto, mediante **contributi finalizzati esclusivamente all'acquisto dei voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio**, ai sensi dell'art. 70 e 72 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. come modificati dalla legge 92/2012, nel rispetto dei vincoli statuari della Compagnia di San Paolo - in favore esclusivamente di enti non profit che presentino proposte di attività con le caratteristiche indicate nei successivi articoli.

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda per ottenere i contributi gli enti non profit, di seguito denominati **committenti**, aventi sede nella Città di Chieri ed operanti sul territorio di Chieri da almeno 1 anno, che rientrino nelle categorie previste dal Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo e nelle linee guida da essa adottate e in particolare: associazioni di volontariato, associazioni culturali, sportive, assistenziali, di promozione sociale, fondazioni, parrocchie ed altre organizzazioni religiose e le cooperative sociali.

Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, gli imprenditori e professionisti. Inoltre non possono assumere la qualità di committenti società od altri organismi aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali.

2. ATTIVITÀ FINANZIABILI

Nella logica del progetto, sono individuate come attività possibili quelle che hanno come riferimento la "cura della comunità" in senso lato, che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:

- pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
- attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
- attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Nello spirito del progetto, per i vincoli derivanti dallo statuto della Compagnia, il carattere di accessorialità delle prestazioni pone la condizione che **le attività svolte non debbano rientrare nella mission aziendale del soggetto committente e non possano rivestire carattere continuativo.**

Gli enti non profit dovranno fare proposte concrete di **attività aggiuntive o complementari a ciò che già fanno**, proposte che abbiano come centro il **“senso di appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini”**.

Gli enti non profit dovranno pertanto presentare proposte per progetti o “campagne mirate”. La logica delle “campagne mirate”, che per la loro natura sono episodiche e temporanee, rientra peraltro nella ratio e nell’interpretazione amministrativa della norma data dall’INPS.

I prestatori non possono essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente.

Tali attività dovranno essere descritte utilizzando il modello “allegato n. 2” del presente bando.

3. PRESTATORI DI LAVORO

La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti.

I committenti potranno infatti individuare direttamente, per le attività proposte, i prestatori di lavoro accessorio che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Compagnia di San Paolo e di seguito specificati nell’art.4.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati allegando al progetto la dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio (allegato n. 3), corredate da tutti i **documenti** previsti nell’art. 5.

4. REQUISITI DEI POSSIBILI PRESTATORI DI LAVORO

I prestatori di lavoro devono essere cittadini maggiorenni italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), residenti nel Comune di Chieri da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente avviso, in possesso di una certificazione **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità **non superiore ad Euro 25.000,00**, che appartengano ad una delle seguenti tipologie:

Tipologia A:

- Disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso i Centri per l’Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011**;
- Giovani, con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego;

Tipologia B:

- Giovani, con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università;

Tipologia C:

- Percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- Percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente ad un “contratto di solidarietà” (in questo caso, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale).

Pur nel pieno rispetto dell’autonomia di scelta degli enti interessati, l’Amministrazione Comunale raccomanda ed auspica che i beneficiari vengano individuati prioritariamente tra i disoccupati a reddito zero, ossia tra i soggetti iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso i Centri per l’Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011** privi di: redditi da lavoro, sussidi derivanti da interventi di politiche del lavoro, indennità di disoccupazione ordinaria (Aspi - Assicurazione sociale per l’impiego), emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali, trattamenti speciali di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (miniAspi).

Inoltre la scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile ad un criterio rotativo, che privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto.

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DEI PRESTATORI DI LAVORO

Al fine di attestare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per ciascuno dei lavoratori coinvolti è necessario presentare la seguente documentazione:

- documenti che vanno allegati per **TUTTI** i prestatori di lavoro:

- ✓ Dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio (da far compilare al **lavoratore**) secondo il modello “allegato 3” del presente bando;

- ✓ fotocopia del **documento di identità** del lavoratore, in corso di validità;
- ✓ fotocopia del **permesso di soggiorno** in regola con le leggi vigenti (solo per i cittadini non comunitari);
- ✓ fotocopia **della dichiarazione I.S.E.E.** in corso di validità non superiore a Euro 25.000,00.

- documenti che vanno allegati **SOLO PER I LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CONSEGUENTE AD UN “CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ”** dell’art. 4):

- ✓ Documentazione attestante lo status di lavoratore a tempo parziale conseguente ad un **contratto di solidarietà**.

6. I VOUCHER

Il limite di importo massimo di retribuzione, **per ciascun lavoratore**, attraverso i voucher, nel presente progetto, per anno solare, è di **Euro 3.000 netti**, corrispondenti ad **Euro 4.000 lordi**.

Si ritiene di dare indicazione che per ogni ora di lavoro sia corrisposto un minimo di un voucher e un massimo di due voucher.

Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%;
- b) un’assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio.

Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

I voucher, oltre alla retribuzione, **garantiscono** quindi al prestatore di lavoro, la **regolare copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL**; **non prevedono** la copertura per malattia, maternità ed assegni per nucleo familiare.

Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (legge n.134/2012), oltre alla non rilevanza sullo “status” di disoccupato o di inoccupato.

Si evidenziano i seguenti **obblighi per il committente**:

- la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione anticipata all’INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni. A riguardo si precisa che, come da indicazioni della circolare INPS n. 177 del 19/12/2013, a decorrere dal 15 gennaio 2014 non sono più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it, disattivati in quanto da tale data cessa l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail. Pertanto, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni relative alle prestazioni compensate con voucher cartacei distribuiti dalle sedi INPS dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica (sito www.inps.it, contact center, sede). Le modalità sono riportate al paragrafo 7 “Procedura di utilizzo dei voucher” delle “Linee guida 2014”, presenti sul sito della Compagnia di San Paolo al seguente indirizzo: www.compagnia.torino.it/Come-opera/Settori/Politiche-sociali/Progetti-di-innovazione-sociale/Reciproca-solidarieta-e-lavoro-accessorio;
- la norma ha introdotto il limite massimo di 5.000 euro netti (rivalutato per il 2014 sulla base della variazione dell’indice ISTAT in 5.050 euro) per anno solare quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti e per il committente è previsto l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, lo stesso committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti (secondo lo schema dell’allegato 3, presente sul sito della Compagnia di San Paolo): la dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi nell’anno solare in corso che a quelli già percepiti e non ancora riscossi (sia dallo stesso committente che da altri). L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Si ricorda che:

- per effetto dell’art. 46bis del c.d. “Decreto Sviluppo”, approvato dal Parlamento il 3 agosto 2012 (L. 134/2012) e per effetto della proroga approvata dalla legge 15 del 27/2/2014, i lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2014 i compensi per lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro con il trattamento integrativo. L’INPS provvederà a

sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa;

- i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.
- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito "le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio" (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).

La L. 92/2012 non ha apportato modifiche circa la non computabilità, sotto l'aspetto fiscale, dei compensi percepiti attraverso il lavoro occasionale e accessorio. Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali prestazioni:

- sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e fino all'entrata in vigore del nuovo ISEE non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE).
N.B.: con l'entrata in vigore del nuovo ISEE qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche;
- non rilevano ai fini della permanenza nello "status" di disoccupato: non incidono perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- secondo la nuova formulazione dell'art. 70 del D.lgs. 276/2003 comma 4, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

7. OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 e s.m.i.

Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In conseguenza di ciò, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91, che sia senza dipendenti, commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 il rappresentante legale dell'Associazione si configura come datore di lavoro e, quindi, su di lui gravano gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1e dell'articolo 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.

Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, commissionando lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:

1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione

Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;

2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il lavoratore occasionale è già stato formato, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sopra citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;
4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Per il 2014 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro e la Città di Torino, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione del progetto da parte del Comune, potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro (via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.5612308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto in cui sono inseriti e, pertanto, tali ore saranno retribuite dai committenti. La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata all'Associazione dai committenti entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i "voucher".

8. ENTITA' DEI CONTRIBUTI RICHIESTI

Le risorse stanziare a favore degli enti non profit ammontano complessivamente ad Euro 4.000,00.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La **domanda** per ottenere i contributi da destinare all'acquisto dei voucher per il lavoro accessorio dovrà essere predisposta sugli appositi moduli allegati al presente bando e disponibili sul sito Internet del Comune di Chieri, all'indirizzo: www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro

N.B. La domanda sarà considerata completa ed accoglibile solo se verranno compilati e consegnati i seguenti modelli:

- **allegato n. 1** "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione" sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un documento di identità del legale rappresentante;
- **allegato n. 2** "Progetto descrittivo";
- **allegato n. 3** "Dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio", per ciascuno dei lavoratori coinvolti, corredata da tutti i documenti previsti dall'art. 5.

Le domande possono essere presentate a mano, tramite posta, mediante PEC all'indirizzo protocollo.chieri@pcert.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del 12.11.2014** all'Ufficio Protocollo del Comune di Chieri - Via Palazzo di Citta' 10 - 10023 Chieri (To).

L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Chieri, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine di scadenza.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre il termine previsto (farà fede la data del protocollo di arrivo o la ricevuta PEC);
- presentati da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 1 del presente avviso;
- prive della firma del legale rappresentante;
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non ricadenti negli ambiti di intervento sotto indicati.

Le domande saranno esaminate da una Commissione tecnica interna e i progetti ricadenti nei seguenti ambiti di intervento saranno ammessi al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili:

- proposte progettuali rivolte al mondo della scuola e dei minori
- proposte progettuali rivolte ai diversamente abili
- proposte progettuali rivolte agli anziani
- proposte progettuali rivolte all'integrazione con gli stranieri
- proposte progettuali rivolte alla città con ricaduta generalizzata indistinta

Sarà data la priorità ai progetti nei quali sia previsto l'impiego di almeno un disoccupato a reddito zero e, in subordine, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo.

L'esito della valutazione verrà comunicato per iscritto ai richiedenti.

10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'erogazione dei contributi da parte del Comune di Chieri avverrà con le seguenti modalità:

- 80% dopo l'approvazione del progetto;
- il restante 20% a seguito rendicontazione finale.

11. AVVIO E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA'

Solo successivamente all'approvazione dei progetti e all'erogazione dell'acconto del contributo assegnato da parte del Comune di Chieri, i committenti potranno procedere all'acquisto dei voucher e agli adempimenti indicati nelle "Linee guida 2014" disponibili sul sito della Compagnia di San Paolo.

I lavoratori individuati potranno iniziare la propria prestazione, nell'ambito delle attività previste dal progetto, solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto ritiro dei voucher da parte dei committenti, l'invio della comunicazione all'INPS e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nelle suddette Linee guida.

Le attività previste nel progetto devono essere avviate nel corso del 2014 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2015.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di monitorare l'effettivo andamento dei progetti e l'avvenuta erogazione dei voucher ai lavoratori coinvolti, il Comune di Chieri invierà ai committenti una scheda di monitoraggio da restituire compilata al Servizio Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Chieri nei tempi richiesti. La compilazione di tale scheda è essenziale affinché il Comune possa successivamente disporre il saldo del contributo richiesto.

Il Comune di Chieri verificherà, con controlli a campione, l'effettivo svolgimento da parte dei prestatori delle attività dichiarate dai committenti.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori di lavoro accessorio, previa comunicazione al committente, il Comune di Chieri potrà predisporre l'eventuale sospensione e/o revoca del contributo.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dal Comune di Chieri, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente avviso ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e alle Imprese della Città di Chieri.

14. INFORMAZIONI E MODULISTICA

I soggetti interessati potranno avere ulteriori informazioni sull'iniziativa consultando il sito della Compagnia di San Paolo (www.compagnia.torino.it/Come-opera/Settori/Politiche-sociali/Progetti-di-innovazione-sociale/Reciproca-solidarieta-e-lavoro-accessorio) o rivolgendosi al Servizio Politiche Sociali e del Lavoro 011/94 28 606

La modulistica sarà disponibile presso:

- *il sito del Comune di Chieri*: www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro
- *lo Sportello Unico del Comune di Chieri* – Via Palazzo di Città, n. 10 nei seguenti orari :
 - lunedì – martedì – giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30
 - mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 18.00
 - sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30

ALLEGATI:

- Allegato n. 1** “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”.
- Allegato n. 2** “Progetto descrittivo”
- Allegato n. 3** “Dichiarazione di adesione alla proposta di lavoro accessorio”
- Allegato A 1** “Informativa sulle prestazioni di lavoro accessorio”

Chieri, li 29.10.2014

Il Dirigente Area Affari Generali
Servizi al cittadino e alle imprese
Dott. Giovanni Belfiore



